



Decreto Dirigenziale n. 211 del 21/03/2014

Dipartimento 51 - Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico

Direzione Generale 2 - Direzione Generale Sviluppo Economico e le Attività
Produttive

Oggetto dell'Atto:

AUTORIZZAZIONE DI "PICCOLE UTILIZZAZIONE LOCALI" DENOMINATA "PENSIONE
CASA NICOLA" IN COMUNE DI SERRARA FONTANA (NA) - REVOCA DEL D.D. N. 194
DEL 18/10/2012.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che con decreto dirigenziale n° 1 del 15/01/2010 fu prorogata l'autorizzazione, originariamente assentita con D.P.R.G.C. n.14652 del 06/10/1999, per lo sfruttamento di giacimento di acque calde sotterranee denominata "Pensione Casa Nicola" nel territorio del Comune di Serrara Fontana (NA), mediante emungimento dal pozzo ubicato su un'area del predetto comune, indicata sull'unità planimetria catastale alla p.la n° 394 - foglio n. 19, in favore della Ditta "Cas a Nicola di Iacono Crescenzo" – C.F. *CNICSC65C20D702C* (di seguito: Ditta) con sede in Via Gaetano Di Iorio, 9 - Comune di Serrara Fontana - Prov. (NA) - cap 80070, fino alla data del 04/08/2011;
- b. che con D.D. n° 143 del 07/02/2012 (B.UR.C. n° 9 dell'8/02/2012), per le motivazioni nello stesso riportate, è stata dichiarata l'intervenuta cessazione dell'autorizzazione di "piccole utilizzazione locale" (nel seguito: P.U.L.) ai sensi della L.R. 8/2008, e si è dato atto che per effetto della deliberazione della Giunta Regionale n. 671 del 6/12/2011, per le motivazioni e nei termini nella stessa riportate, veniva consentita in via eccezionale e, di fatto, senza soluzione di continuità, la prosecuzione, a tutti gli effetti di legge, delle attività di sfruttamento del giacimento di acque calde sotterranee, purché fossero rispettate le condizioni specificate nella stessa deliberazione;
- c. che con D.D. n° 194 del 18/10/2012 (B.UR.C. n° 6 7 del 22/10/2012), per le motivazioni nello stesso riportate [mancata presentazione nei termini assegnati dell'attestazione del versamento relativo al diritto proporzionale annuo da corrispondere alla Regione (art. 36, commi 1 e 5, L.R. 8/2008) per l'anno 2012 e mancata comunicazione dell'effettuazione del versamento relativo al contributo annuo al Comune di Serrara Fontana (NA) (art. 36, comma 7, L.R. 8/2008) per l'anno 2011], sono stati revocati i benefici di cui al punto 3 del decretato del suddetto D.D. n. 143/2012 con conseguenziale divieto di proseguire nello sfruttamento del giacimento;
- d. che sul B.U.R.C. n° 79 del 28/12/2012 è stata pubblicata la legge regionale n° 40 del 24/12/12, in vigore dal successivo 29 dicembre, che all'art. 1, comma 3, prevede:
"Il termine previsto dai commi 1, 5 e 7 dell'art. 36 della legge regionale 29 luglio 2008, n. 8 (Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente), per l'anno 2012, è fissato al 31 dicembre 2012".
- e. che la Ditta con nota pervenuta il 22/10/2013 ed acquisita in pari data al prot. 2013.0727468 ha dato prova di aver versato quanto dovuto alla Regione e al Comune entro il termine poi prorogato (dalla L.R. 40/2012) al 31/12/2012;
- f. che con la medesima nota la Ditta ha chiesto che, per effetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 3, della L.R. n° 40/2012, si provvedesse a ritirare la declaratoria di decadenza di cui al D.D. n° 194/2012;
- g. che l'ex Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali ha interpellato la competente Avvocatura Regionale, in ordine ai provvedimenti da adottare in attuazione della citata legge regionale, e l'Avvocatura Regionale ha trasmesso il proprio parere PP-16-15-12/2013 prot. 0121758 del 18/02/2013 (che si allega e al quale si rimanda quale parte integrante e sostanziale del presente decreto) con cui ha ravvisato, tra l'altro, l'opportunità che la questione «..... venga sottoposta all'esame dell'Ufficio Legislativo della Giunta Regionale per le valutazioni di competenza, ai fini di un intervento chiarificatore»;
- h. che l'Ufficio Legislativo della Giunta Regionale ha trasmesso il proprio parere in merito (prot. 3979/UDCP/GAB/UI - prot. 181995 del 12/03/2013) che si allega, e al quale si rimanda quale parte integrante e sostanziale del presente decreto.

RILEVATO

- a. che il parere da ultimo citato ha evidenziato, tra l'altro, che la disposizione dell'art. 1, comma 3, della L.R. n° 40/2012 ha inteso fare salvi i diritti dei titolari dei provvedimenti di legittimazione allo sfruttamento delle piccole utilizzazioni locali che, alla data del 31/01/2012, non avessero provveduto al pagamento dei diritti e dei contributi da versare entro la predetta data;
- b. che lo stesso parere ha evidenziato, altresì, «l'univocità dell'interpretazione consentita dalla lettera e dalla ratio della disposizione in questione».

CONSTATATO che il Settore, sulla scorta di quanto evidenziato dall'Ufficio Legislativo con prot. 181995/2013, deve dare esito alla richiesta richiamata alla lettera "f" delle premesse revocando, in attuazione dell'art. 1, comma 3, della L.R. n°40/2012, il decreto n°194/2012.

VISTO l'art. 1, comma 3 della Legge Regionale n° 40 del 24/12/2012 *"Norme in materia di Urbanistica ed Edilizia e modifiche legislative"*;

VISTA la Legge Regionale n° 8 del 29/07/2008 *"Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente"* e ss.mm.ii.;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Dirigente dell'U.O.D. 03 "Sviluppo Economico e Attività Produttive" della D.G. 02 e delle risultanze degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente medesimo;

D E C R E T A

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate

1. tenuto conto dei pareri prot. 121758 del 18/02/2013 e prot. 181995 del 12/03/2013, già richiamati quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in attuazione dell'art. 1, comma 3, della L.R. n°40/2012 il decreto dirigenziale n°194 del 18/10/2012, pubblicato sul B.U.R.C. n°67 del 22/10/2012, è revocato;
2. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, entro il termine di 60 giorni;
3. il presente decreto sarà notificato alla Ditta "Pensione Casa Nicola" e in copia trasmesso:
 - 3.1. all'Assessore Regionale Attività Produttive, Sviluppo Economico, Acque Minerali e Termali;
 - 3.2. al Dirigente del Dipartimento 51- Programmazione e Sviluppo Economico;
 - 3.3. alla U.O.D. 40-03-01 Predisposizione Sedute di Giunta e Gestione degli Esiti;
 - 3.4. al B.U.R.C. per la pubblicazione;
 - 3.5. al comune competente per territorio per gli ulteriori provvedimenti consequenziali di competenza;
 - 3.6. all'ASL competente per territorio, ai fini dell'esercizio delle funzioni di polizia e vigilanza conferite con l'art.37, comma 9, della L.R. n. 8/2008 e ss.mm.ii.

Francesco P. Iannuzzi